

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 753

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 12 dicembre 1968

Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 28 febbraio 1967, n. 126, come è noto, provvede al « completamento del risanamento dei rioni Sassi di Matera e alla loro tutela storico artistica », stabilendo una serie di norme contenute in 11 articoli.

L'articolo 1, esattamente al comma terzo, stabilisce le modalità per la redazione del progetto di massima di cui al successivo articolo 6, « per la sistemazione e la conservazione dei rioni, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico ».

Per altro la commissione di cui allo stesso articolo 6, tempestivamente insediata, si è trovata nella impossibilità di « definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso », come risulta dai verbali delle diverse riunioni, ostandovi, a giudizio della commissione stessa, il disposto del terzo comma dell'articolo 1. Si è obiettato in sostanza, e sembra obiezione ragionevole e valida, che data la complessità della progettazione da eseguire, che non trova precedenti riferimenti in altre opere del genere, non è possibile determinare aprioristicamente i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni dello stesso progetto di massima. La commissione, in questi termini, ha trasmesso un preciso voto al Ministero dei lavori pubblici perché, fermi restando gli stanziamenti

disposti nella legge, non si pongano limiti alle previsioni del progetto di massima, limiti che verranno certamente e automaticamente imposti in virtù di una realistica valutazione delle concrete possibilità di realizzazione dell'opera.

Tale voto può essere esaudito solo con una modifica alla legge, modifica che tenga conto dell'avvenuta emanazione del decreto di cui al comma terzo in oggetto, e quindi indichi soltanto alla commissione il nuovo criterio da seguire per l'emanazione del bando di concorso.

Inoltre, per aderire ad altra istanza della stessa commissione, sembra opportuno proporre che il comma terzo venga modificato anche nella parte che riguarda il premio da assegnare al progetto vincente: onde consentire la più larga, qualificata partecipazione di progettisti, e sempre lasciando immutato lo stanziamento previsto, appare giusto autorizzare la commissione ad assegnare più premi a sua discrezione.

Il sottoscritto, nella doverosa preoccupazione di accelerare la attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 126 nella forma più completa e definitiva possibile, confida nella sollecita approvazione di questa proposta di legge da parte degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La commissione di cui all'articolo 6 della legge del 28 febbraio 1967, n. 126, in deroga a quanto stabilito nel terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, bandisce il concorso in esso previsto senza determinare i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima e, nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce i premi da assegnare a proprio insindacabile giudizio.